


# LABOR

2010 NEWSLETTER 4

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro



A


I quinto posto della classifica dell'Herald Tribune delle 20 migliori città del Mondo troviamo Vienna, famosa non soltanto per la musica classica e il suo splendore imperiale, ma anche perché grazie alla sua vocazione artistica costituisce un humus fertile per la musica, la pittura e tutta l'arte contemporanea in genere.

A un mese di distanza dall'introduzione dell'obbligo di invio di tutte le iscrizioni e modificazioni relative all'impresa mediante ComUnica possiamo formulare le prime considerazioni. Tutti gli operatori hanno riscontrato difficoltà e impedimenti, legati al continuo rilascio di aggiornamenti e modifiche da parte di Unioncamere del software necessario all'invio della nuova comunicazione. Ciò, unito alla necessità delle software house di adeguare in tempo reale i gestionali in uso presso gli intermediari, ha causato notevoli ritardi e un aggravio consistente di costi per agli studi professionali, il nostro incluso, soprattutto in termini di ore del personale impiegato. Ciò, ovviamente, non può gravare sui Clienti, ma rimane un onere interamente sopportato dai consulenti che, ancora una volta, hanno subito e continuano a subire, senza potersi opporre, le decisioni dell'Amministrazione, senza alcun riconoscimento, anzi, sempre più spesso ringraziati dai rappresentati della stessa con ingiuste accuse e diffamazioni.

Buona lettura.

**Elisabetta Batini**

*Senior Partner*



## IN QUESTO NUMERO

1. DAL 1° APRILE E' DIVENTATA OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO IMPRESE VALEVOLE ANCHE AI FINI DEI RELATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI.
2. FONDO EST: I CHIARIMENTI SULL'OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE
3. FRINGE BENEFIT: CHIARIMENTI SU QUANTIFICAZIONE E LIMITI DI ESENZIONE

## 1. LA COMUNICAZIONE UNICA

Dallo scorso 1° aprile è entrata a pieno regime la Comunicazione Unica per la nascita d'impresa introdotta dall'articolo 9 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007, con finalità di snellimento delle procedure amministrative e sviluppo dell'imprenditoria. L'INPS, nella Circolare n. 41/2010, illustra gli adempimenti a cura delle imprese a decorrere dal 1° aprile 2010. La Comunicazione Unica interessa:

- le ditte individuali;
- le società (snc, sas, srl, spa, ecc.)

Stante il riferimento "all'impresa" le disposizioni in esame non riguardano gli esercenti arti e professioni e i datori di lavoro pubblici.

### **Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica**

Il DPCM 6 maggio 2009, all'articolo 4, stabilisce che le amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica sono:


- gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- l'Agenzia delle entrate;
- l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

### **Adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica**

Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009 gli adempimenti che possono essere espletati, sia dai titolari e/o legali rappresentanti dell'impresa che dagli intermediari abilitati di cui alla Legge n. 12/1979, tramite Comunicazione unica sono i seguenti:

- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale, modifica ragione sociale, riattivazione attività, sospensione attività, modifica della sede legale, modifica della sede operativa, domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS, domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.



Dal 1° aprile 2010 diventa obbligatoria la procedura ComUnica per tutte le comunicazioni di natura previdenziale e assistenziale

La ricevuta rilasciata dopo l'invio telematico di ComUnica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. Infatti, ComUnica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA; inoltre, nel caso sussistano i presupposti di legge, è valida anche ai fini degli adempimenti previdenziali e assistenziali.

È rimesso al Registro delle Imprese il compito di curare l'inoltro agli enti competenti delle informazioni utili per l'avvio dei relativi procedimenti amministrativi.

L'INPS nella sua circolare inoltre ricorda che:

*"Per effetto di quanto disposto dalla circolare 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008, (...) è inoltre consentita la trasmissione di una pratica di ComUnica anche quando "il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata".*

*La predetta procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è trasmessa agli enti interessati."*

## 1.1 LE SINGOLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELL'INPS

### 1.1.1 Sistema UNIEMENS e DMAG

L'INPS chiarisce che per le imprese che operano con il sistema UNIEMENS e per le aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con il sistema DMAG dal 1° aprile 2010 ComUnica è divenuta la sola modalità per lo svolgimento degli adempimenti ai fini INPS relativi:

- alla domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti;
- alla variazione dei dati d'impresa con dipendenti in relazione a: attività esercitata; cessazione attività; modifica denominazione impresa individuale; modifica ragione sociale; riattivazione attività; sospensione attività; modifica della sede legale; modifica della sede operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola.

Le relative informazioni dovranno essere fornite dagli utenti esclusivamente al Registro delle Imprese tramite il nuovo canale telematico (o il supporto informatico), valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica; nella fattispecie:

- "pratica DM" per i datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS o
- "pratica DA" per le aziende agricole che operano con il sistema DMAG.

Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente che determina l'apertura di una posizione previdenziale e quindi l'assegnazione di una matricola aziendale per nuova iscrizione; di un codice azienda e/o del Codice Identificativo Denuncia Aziendale per le aziende agricole, non devono più essere utilizzati:

- la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online del sito [www.inps.it](http://www.inps.it),
- il modello di iscrizione DM68 (codice SC06), ovvero
- per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui permane all'impresa la facoltà di scelta tra la piattaforma web di "ComUnica" o la piattaforma "Servizi Online" dell'INPS, che riguardano le ipotesi di:

- imprese già operanti senza dipendenti che procedono all'assunzione di lavoratori subordinati per i quali si rende necessaria l'attribuzione di una posizione previdenziale o di un codice azienda;
- sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti;
- gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa.

Tali fattispecie, infatti, non rilevano ai fini degli adempimenti presso il Registro Imprese.

Le imprese dovranno, invece, utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA (aziende agricole), anche nei casi di variazione della:

- sede legale;
- ragione sociale e/o la denominazione;
- attività economica

in quanto la modifica di tali informazioni ha rilevanza ai fini degli adempimenti presso il Registro Imprese.



### 1.1.2 TITOLARI E SOCI LAVORATORI DI IMPRESE COMMERCIALI

Senza dubbio l'iscrizione alla gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali, conseguente alla domanda d'iscrizione al Registro delle imprese, deve essere effettuata tramite Comunicazione Unica, compilando l'apposita sezione del "quadro AC".

L'Istituto chiarisce che l'utilizzo del predetto canale telematico è sempre obbligatorio quando sussiste la necessità di procedere all'aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese, mentre rimane facoltativo nelle ipotesi in cui non è intaccato il "continuum" dell'attività dell'impresa.

La Comunicazione Unica sarà quindi obbligatoria, ad esempio, nel caso di:

- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell'attività svolta.

Al contrario, la Comunicazione Unica rimane facoltativa, e rimarrà pertanto possibile comunicare direttamente all'INPS le informazioni quando non sono di alcun interesse per il Registro delle imprese, come, ad esempio, l'iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell'impresa.

### 1.1.3 TITOLARI E SOCI LAVORATORI DI IMPRESE ARTIGIANE

Per quanto riguarda le imprese artigiane si deve avere riguardo a quanto previsto dalle normative regionali, infatti:

- nell'ipotesi in cui manchi l'intesa con le regioni per l'adozione delle procedure informatiche ai fini della comunicazione unica al registro delle imprese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso;
- nel caso di intesa con le regioni sarà possibile l'utilizzo della Comunicazione Unica.

In quest'ultima ipotesi le comunicazioni da effettuare tramite ComUnica sono le medesime già descritte per le imprese esercenti attività commerciale.

### 1.1.4 AZIENDE AGRICOLE AUTONOME: COLTIVATORE DIRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli, l'INPS comunica che per l'iscrizione, le variazioni e le cancellazioni, dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto sono ancora in uso le modalità di presentazione cartacea dell'istanza. Infatti, sul sito internet dell'Istituto, l'unico adempimento possibile con modalità telematica, peraltro, non obbligatorio, è l'iscrizione del coltivatore diretto.

L'obbligo esclusivo dell'utilizzo della Comunicazione Unica sussiste nelle ipotesi di avvio, modifiche o cessazioni dell'attività dell'impresa dal 1° aprile 2010, tuttavia, per quanto riguarda le aziende agricole autonome la decorrenza dell'adempimento è procrastinata al 30 aprile 2010.

Tali aziende completeranno l'iter di "passaggio" al canale telematico di ComUnica in due fasi. In una prima fase i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo canale nei casi di inizio dell'attività dell'impresa che comporti l'assegnazione di un progressivo azienda di identificazione della posizione previdenziale, tramite la valorizzazione dell'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica iscrizione CD e/o IAP).

A regime tali utenti non potranno più utilizzare l'istanza cartacea ovvero la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto.

In una seconda fase, di cui l'Istituto si riserva di comunicare l'avvio, il canale telematico esclusivo ComUnica dovrà essere utilizzato anche per la:

- cancellazione del nucleo per cessata attività,
- la variazione dei dati del titolare.

## FONDO EST

## 2. FONDO EST: I CHIARIMENTI SULL'OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, rende nota, con Circolare n. 1 del 22 febbraio 2010, la stesura definitiva dell'articolo 95 del CCNL 18 luglio 2008, per i dipendenti da aziende, del terziario distribuzione e servizi, aderenti a CONFCOMMERCIO.

Come noto, l'articolo 95 del CCNL Terziario CONFCOMMERCIO è relativo all'iscrizione nonché al finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa prevista per i dipendenti a cui si applica la contrattazione collettiva in esame.

Con la circolare in oggetto, così come anche riportato dalla stessa CONFCOMMERCIO con Comunicazione n. 38 del 3 marzo 2010, l'EST rende noto l'inserimento di una "dichiarazione a verbale" in calce al citato articolo 95 del CCNL, relativa alla natura della contribuzione versata nonché agli obblighi datoriali d'iscrizione al Fondo.

### 2.1 RISPETTO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL

Come si ricorderà, con Nota n. 7573 del 21 dicembre 2006 il Ministero del Lavoro aveva ricondotto, l'onere d'iscrizione all'EST al rispetto della parte obbligatoria del Contratto Collettivo del Terziario, "estraniando" quindi il Fondo sia dalla parte economica che dalla parte normativa del CCNL.

Il Ministero però sottolineava come,

*"il ricondurre l'assistenza sanitaria in esame al rispetto della sola parte obbligatoria del CCNL, era riconducibile ad una giurisprudenza formatasi in merito, la quale, considerando gli oneri di iscrizione e contribuzione non riconducibili a natura di retribuzione, andava di conseguenza ad escludere dalla parte economica o normativa del CCNL gli adempimenti dovuti nei confronti dell'EST".*



Infatti la nota del Ministero indicava quanto segue:

*"Tra le motivazioni adottate per l'esclusione di tali istituti contrattuali dalla parte economico-normativa del contratto rilevano in particolare quelle concernenti la natura non retributiva della contribuzione prevista per il loro finanziamento e delle prestazioni erogate."*

Per risolvere "l'ambiguità" della posizione dell'EST nei confronti della contrattazione collettiva (parte obbligatoria o parte economico – normativa?), le Parti stipulanti il CCNL in oggetto, hanno ritenuto opportuno inserire in calce all'articolo 95 del Contratto collettivo, una dichiarazione a verbale nella quale viene sottolineato come:


*"(..) il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL."*

Con tale inciso quindi le Parti hanno inteso dare valenza retributiva ai versamenti (iscrizione e contribuzione) dovuti al Fondo di assistenza sanitaria di categoria.

Conseguentemente, continua l'EST nella circolare in esame,

*"i lavoratori individuati dall'art. 95 del CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro" mentre, "(..) l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito."*

Infine, all'articolo 60 del citato CCNL, le Parti stipulanti ribadiscono come gli oneri sopra evidenziati relativi all'EST, rimangano validi anche per i dipendenti con qualifica di apprendisti.



### 3. FRINGE BENEFIT: CHIARIMENTI SU QUANTIFICAZIONE E LIMITI DI ESENZIONE

#### 3.1 RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26 DEL 29 MARZO 2010

In occasione del Forum Lavoro 2010 sono state sollevate alcune questioni concernenti il trattamento fiscale di alcuni particolari fringe benefits e la loro incidenza nella formazione del reddito da lavoro dipendente. Le risposte fornite in quella sede dall'Agenzia delle Entrate, ora riportate ufficialmente nella Risoluzione n. 26 del 29 marzo 2010, riguardano:

- i limiti di esenzione dei buoni pasto e delle indennità sostitutive in rapporto alla soglia di esenzione pari a euro 5,29;
- le modalità di identificazione degli oneri di utilità sociale;
- la determinazione corretta del valore normale nel caso di beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti.

#### 3.2 TICKET RESTAURANT E INDENNITÀ SOSTITUTIVE DELLA MENSA AZIENDALE

Un primo quesito, avanzato durante il Forum Lavoro 2010, concerne la concorrenza o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'importo dei ticket restaurant eccedente la soglia di 5,29 euro e, quindi, se tale importo vada ricompreso nel limite di esenzione dei fringe benefits fissato in euro 258,23.

Si ricorda che, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51, comma 2, lettera c del Tuir, stabilisce che non concorrono a formare il reddito:

*“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 [euro 5,29], le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.*

A proposito del limite di esenzione dei fringe benefits, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la disposizione normativa si riferisce, in via esclusiva, ai compensi in natura, prevedendo l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei beni e dei servizi per un ammontare non superiore ad euro 258,23. Nello specifico l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir recita:

*“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 [euro 258,23]; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.*

Pertanto, non rientrano nell'applicazione della disposizione le erogazioni in denaro, per le quali vige il principio generale che sancisce come qualunque somma percepita dal dipendente in ragione del rapporto di lavoro costituisca reddito, salvo le eccezioni previste legislativamente.

Riguardo le prestazioni sostitutive di mensa aziendale corrisposte mediante ticket restaurant, si ribadisce la loro esclusione dalla formazione del reddito fino all'importo di euro 5,29, limite verificato in relazione al loro valore nominale e, di conseguenza, si deve ritenere che tali ticket non rientrano nel concetto di erogazioni in natura.

In conclusione, l'importo del valore nominale dei buoni pasto (ticket restaurant) eccedente la soglia di 5,29 euro non rientra nella franchigia di esenzione di euro 258,23 annui (stabilita per i compensi in natura), ma concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente rilevando, quindi, sia ai fini fiscali che previdenziali.

### 3.3 ONERI DI UTILITÀ SOCIALE: CRITERI DISTINTIVI

All'Agenzia delle Entrate sono stati richiesti chiarimenti anche in merito all'esatta individuazione degli oneri di utilità sociale (utilizzati dal lavoratore e dai suoi familiari), rispetto ai quali è prevista l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Infatti, secondo l'art. 51, comma 2, lett. f) del Tuir, non concorre a formare reddito: *"l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12"*.

Tale precisazione appare necessaria per distinguerli dai fringe benefits previsti dall'articolo 51, comma 3, del Tuir, ovvero dai beni ceduti e dai servizi prestati anche al coniuge del dipendente o ai familiari, la cui determinazione in denaro avviene attraverso il criterio del valore normale (art. 9, comma 3, Tuir).

Innanzitutto, gli elementi caratterizzanti gli oneri di utilità sociale sono contenuti nell'art. 100, comma 1, del Tuir, che cita espressamente:

*"le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (...)"*

L'esenzione da imposizione dei suddetti oneri è subordinata alla sussistenza simultanea di specifiche condizioni.

In particolare:

- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;
- il datore di lavoro deve sostenere la spesa volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

Preme sottolineare, inoltre, che è prevista l'esclusione dalla tassazione anche nel caso in cui i suddetti servizi siano offerti ai dipendenti mediante il ricorso a strutture esterne all'azienda (non di proprietà della stessa), al fine di evitare, in presenza di un beneficio identico, un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti.

Tuttavia, nel caso di utilizzo di strutture non di proprietà del datore, gli oneri di utilità sociale sono esclusi dalla formazione del reddito, purché il dipendente

- risulti estraneo al rapporto tra azienda ed effettivo prestatore del servizio e, soprattutto,
- non sia beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda, relativamente all'obiettivo di fornitura dei servizi stessi.

Dall'Agenzia viene ribadito, inoltre, che l'esenzione riguarda soltanto le erogazioni in natura e non le somme in denaro corrisposte dal datore (rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente), che vanno assoggettate integralmente a tassazione. A tale proposito, si aggiunge che l'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), elenca specificamente gli oneri di utilità sociale corrisposti in denaro che non rientrano nella formazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero:

*"le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte di familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari"*.



### 3.4.IL CRITERIO DEL VALORE NORMALE

L'ultimo quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda le disposizioni sulla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi (articolo 9 del Tuir), ceduti dal datore ai dipendenti o ad alcuni loro familiari.

Visto che spesso nella prassi commerciale, grazie a particolari convenzioni, l'acquisizione di beni e di servizi da parte dell'azienda avviene ad un prezzo ridotto rispetto al loro valore normale ci si chiede se tale criterio possa essere considerato relativo, rendendo imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per il lavoratore l'effettivo costo sostenuto dal datore.

L'Agenzia sottolinea che l'articolo 51, comma 3, del Tuir richiama il criterio del valore normale per la determinazione in denaro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari, che secondo l'articolo 9, comma 3, del Tuir è rappresentato dal

*"... prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore."*

Dal dettato normativo non può essere attribuita rilevanza, in via interpretativa, a criteri alternativi di valorizzazione dei beni o servizi offerti ai dipendenti.

Comunque, secondo la regola generale contenuta nell'articolo 9, comma 3 del Tuir, il valore normale va calcolato tenendo conto anche degli sconti d'uso e, di conseguenza, si può ritenere che il valore di riferimento, per i beni e servizi offerti ai dipendenti, possa essere costituito dal minor prezzo di acquisto praticato al datore in virtù di apposita convenzione.



# Scadenze

# Maggio 2010

## Lunedì 10 maggio

### **GIORNALISTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione

## Domenica 16 maggio

### **CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti**

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2010, dei contributi dovuti sul minimale.

### **IRPEF RITENUTE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni trattenute nel mese precedente

### **CONTRIBUTI INPS MENSILI**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

### **IRPEF ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **IRPEF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

### **CONTRIBUTI ENPALS MENSILI**

versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente

### **CONTRIBUTI INPGI**

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

### **GESTIONE SEPARATA INPS**

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

### **LIBRO UNICO**

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

## Giovedì 20 maggio

### **ENASARCO VERSAMENTO**

Versamento dei contributi relativi al primo trimestre per agenti e rappresentanti

## Lunedì 31 maggio

### **UniEMens INVIO TELEMATICO**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente

### **FASI VERSAMENTO**

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali

### **ASSISTENZA FISCALE 730 ADEMPIMENTO**

Presentazione al Caf del modello 730 e della busta contenente la scelta della destinazione del 8‰ e del 5‰ dell'Irpef

Consegna al dipendente del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3

# I prossimi numeri

Tax & Legal | 2010 Numero 5 | Maggio 2010

Labor | 2010 Numero 5 | Maggio 2010

## BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Auti | Merger & Acquisition | Transaction Services  
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality

Pro-bono

Head Office

Cassano d'Adda – Milano – Via Alfredo Tomaghi, 59

Desk

Monza – Monza e Brianza – Via Antonio Gramsci, 5

Telefono 0363 360254 | Facsimile 0363 65099

[info@studiobcs.it](mailto:info@studiobcs.it) | [www.studiobcs.it](http://www.studiobcs.it)